GNECCHI, GATTI, DAMIANO, CODURELLI, BELLANOVA, BERRETTA, SANTAGATA, RAMPI, MIGLIOLI, MADIA, SCHIRRU, MOSCA e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la riforma strutturale della disciplina della materia pensionistica, effettuata mediante, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («salva Italia»), pur avendo l'obiettivo dichiarato di garantire la stabilità economico-finanziaria e di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, ha però generato situazioni di oggettiva disparità di trattamento tra i lavoratori; a tal proposito, si cita il caso di un lavoratore di 57 anni nel 2011, collocato in mobilità collettiva ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 del 1991 per crisi aziendale, dal 1° novembre 2010 a seguito di un accordo tra azienda e sindacato, stipulato antecedentemente al 30 aprile 2010; esauriti i 3 anni di mobilità, il lavoratore avrebbe dovuto sostenere 3 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contribuzione, maturando così il diritto alla pensione di anzianità nel gennaio 2014, con decorrenza dall'agosto 2015;

le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 non consentono, purtroppo, al lavoratore, di accedere ai requisiti necessari per il diritto al trattamento pensionistico, poiché questi non rientra in nessuna delle deroghe previste dalla nuova disciplina: egli, infatti non rientra nelle deroghe previste per i lavoratori in mobilità, poiché non raggiungerà, per soli 3 mesi, il diritto alla pensione durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; inoltre, non rientrerà nella deroga per gli autorizzati ai

versamenti volontari, avendo inoltrato domanda a dicembre 2011; infine, neanche le deroghe previste per gli esodati dal decreto «mille proroghe» potranno essere applicate nei suoi confronti, poiché, pur avendo cessato il lavoro dal 1° novembre 2010 a seguito di un accordo azienda sindacato, la decorrenza del suo trattamento pensionistico, in base alla previgente disciplina, avverrebbe oltre i 24 dalla entrata in vigore del decreto legge «salva Italia»;

vi è da aggiungere un ulteriore elemento di criticità: l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e integrato dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stabilisce che le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del suddetto decreto-legge, continuano ad applicarsi, nel limite di 10 mila soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti di accesso al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; anche in questo caso, il lavoratore resta escluso dalle disposizioni di deroga;

il lavoratore, non rientrando in nessuna delle suddette deroghe, dovrebbe ricorrere alla contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei 42 anni di versamenti contributivi, per poter poi accedere al pensionamento anticipato nel dicembre 2017; non avendo, però, la possibilità di sostenere l'onere di 2 anni aggiuntivi di contributi volontari, il lavoratore sarà costretto ad attendere il raggiungimento dell'età necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nel settembre 2021; nel frattempo egli rimarrà senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione; a tal proposito dalle dichiarazioni del Ministro interrogato si evince che non avrebbe permesso che si creassero situazioni del genere e che il Governo si sarebbe attivato al fine di rispettare tale impegno

se non ritenga di adoperarsi, con la massima urgenza, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie affinché vicende come quelle riportate in premessa siano sanate nonché per impedire che la riforma pensionistica appena varata costringa i lavoratori a rimanere senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione. (5-06406)